

1)

Adunanza del 17 settembre 1920

Presiede il Presidente.

Sono presenti il Consigliere Kosmuni ed il Direttore Generale Toja. È giustificata l'assenza del Consigliere Verardo.

1. Concessione della Agenzia Generale per l'Anatolia.

Il Direttore Generale riferisce che in seguito ad accordi intervenuti fra il signor Tarantes, Agente Generale dell'Istituto a Costantinopoli, la Società di studi per l'Asia Minore e la Direzione Generale dello Istituto, il sig. Tarantes ha rinunciato ad una zona del territorio di pertinenza della sua Agenzia Generale, perché essa sia costituita in una Agenzia da assegnarsi alla Società suddetta. Tale zona comprende: Irmium ed il suo territorio; Didin con Nasli e Denizli; Sokia con Scalanova; Mitas con Kuluk, Girona, Mergla, Marmarica e Madri, Isparta con Burdur, Ighedir, Roccia con Raraman, Rughri; Adalia con Ilassa e Fincka, e Rodi con le isole del Dodecaneso.

che resterà all'Italia. Centro della Agenzia Generale dell'Isotopia sarebbe Smirne; e la Società concessionaria si obbligherebbe ad una sollecita organizzazione nelle località ove si renderebbe per il momento più facile estendere il lavoro dello Istituto.

Le condizioni della concessione sarebbero le seguenti:

Durata della concessione, fino a tutto il 1924, perché tale è la durata della concessione del signor Tarartes;

Provvigione d'acquisto: 6% in scala discendente (riservandosi al sig. Tarartes il 10% in scala discendente per l'adozione delle tariffe dell'Istituto aumentate del 2%);

Provvigione d'incasso per gli anni successivi: 3% (riservando l'1% al signor Tarartes);

Segue mensile di Lit. 1000 dal 1° Ottobre p.v. al 31 dicembre 1921; aumentato a £1200 qualora la produzione superi nel 1920 lire 500.000; e nel 1921 £ 2.500.000, ed a lire 1400 ove siano nel 1921 superati i 3.000.000.

Decorrenza della concessione: 1° Ottobre 1920.

Causione: £50.000.

Udite le comunicazioni del Direttore

Generale,

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione la concessione ed l'Agenzia Generale per l'Anatolia alla Società di Studi per l'Asia Minore, alle condizioni indicate.

2. Proposta della operazione di cessione di annualità afferenti la costruzione della ferrovia Domodossola - Confine svizzero.

Il Direttore Generale ricorda come la Società Subalpina per Imprese ferroviarie non abbia potuto condurre a termine nel tempo stabilito i lavori di costruzione della ferrovia Domodossola - Confine Svizzero, ed abbia ottenuto dal Ministero dei Lavori Pubblici varie proroghe, le quali, con l'autorizzazione del Comitato Permanentemente, furono accettate dall'Istituto, al quale dovevano essere cedute le annualità di concessione chilometrica governativa afferenti la costruzione di tale linea.

Ora la su nominata Società ha prodotta all'Istituto copia autentica



dell'atto 12 luglio 1920, aggiuntivo alla
 convenzione 27 maggio 1911 di concessione
 della ferrovia sopra menzionata, e appro-
 vato con R. Decreto 25 luglio stesso N. 1062,
 col quale, fra l'altro, è stata rettificata
 la lunghezza della linea in chilometri
 32 + 092, è stata elevata a L. 14.000 a Km.
 (di cui 1/10 a garanzia dell'esercizio) la sorven-
 zione governativa per la sola costruzione della
 sede stradale e dei fabbricati, ed è stato fis-
 sato al 30 giugno 1921 il termine per l'ulti-
 mazione dei lavori della sede medesima e dei
 fabbricati.

La ripetuta Società, riservandosi di
 proporre la cessione all'Istituto anche
 del supplemento di annualità, chiede che
 sia preso per ora atto della nuova proroga
 sopra indicata.

Non potendosi essere difficoltà al ri-
 guardo, il Direttore Generale propone al Comi-
 tato che, con dichiarazione autentica, l'Isti-
 tuto accetti la proroga come sopra stabilita
 per l'ultimazione al 30 giugno 1921 dei
 lavori sopra menzionati, e ciò a qualunque
 effetto riflettente il compromesso in data 16



settembre 1914 per Notar Mollajoli, i cui termini, sia per l'acquisto delle annualità in parola, sia per il rimborso alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (nei limiti delle somme che l'Istituto dovrà per effetto della definitiva capitalizzazione) delle sovvenzioni che la Cassa medesima si troverà ad aver eseguite durante il corso dei lavori in base ai certificati dei Ministeri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, s'intendono prorogati alla indicata data 30 giugno 1921.

Il Comitato approva.

3. Pagamento di interessi nelle liquidazioni di polizze miste commesse con la sottoscrizione dei prestiti nazionali.

Il Direttore Generale riferisce come sia condizione comune a quasi tutte le polizze di assicurazione vita che, nel caso di liquidazione per sinistro o scadenza, il pagamento deve farsi, trascorso un certo termine dalla presentazione dei documenti in di-



6)

sponsabili per mettere in grado l'Assicuratore
Assicuratore di liquidare.

Conseguentemente, sino alla scadenza
di detto termine, l'Assicuratore non può esse-
re tenuto a corrispondere agli aventi diritto al
capitale assicurato alcun interesse di mora
in quanto deve presumersi che, dal momento
in cui sono avvenuti il sinistro e la scadenza,
sino alla liquidazione, il capitale dovuto dal
l'Assicuratore resta infruttifero a disposizione
degli aventi diritto. La pretesa di interessi di
mora, sino a quando l'Assicuratore non fosse
posto in grado di liquidare, sarebbe quindi de-
stituita di fondamento.

Ma la questione nel caso di polizze miste
ai prestiti, cui l'Istituto fu autorizzato con
speciali decreti, può essere considerata, giusta
l' avviso dell' Ufficio VI, sotto un aspetto al-
quanto differente:

La condizione dell' art. 17 delle polizze
miste prestiti (all. 1) che è perfettamente iden-
tica a quella delle polizze ordinarie dell' Istit.
tuto (all. 2) stabilisce che:

" quando siano verificati gli eventi o le con-
dizioni indicate nella polizza, l'Istituto effet-

"luera il pagamento entro cinque giorni della
 "presentazione della polizza convalidata dai do-
 "cumenti comprovanti il diritto del benefi-
 "ciario"

Ma, osserva l'Ufficio VI in una me-
 moria di cui viene data lettura, mentre nel-
 le polizze ordinarie l'obbligazione riguarda
 pagamento in numerario, nelle polizze mi-
 ste-prestito, l'Istituto ha l'obbligo, non di
 pagare una somma, ma di consegnare al-
 la scadenza convenuta, o immediatamente
 dopo la morte, dei titoli del prestito per l'am-
 montare, in valore nominale, del capitale
 assicurato, in polizza indicato.

Ciò presuppone - e fu infatti ripetuta-
 mente detto durante la propaganda per le
 assicurazioni miste al prestito - che l'Isti-
 tuto, al momento della stipulazione del
 contratto, abbia accantonato i corrispon-
 denti titoli per far fronte agli impegni
 assunti. Di fatto ciò non è avvenuto; ma
 la struttura della combinazione si fonda
 appunto sopra questo presupposto, senza
 il quale nessun significato avrebbe l'obbli-
 go, da parte dell'Istituto, di corrispondere al-



1)

L'assicurato, alla scadenza, la differenza fra il valore nominale del titolo e il prezzo di emissione (capoversso 3 delle "funotazioni")

L'Istituto, nel liquidare sinistri di polizze miste-prestite, ha sempre conseguito a proprio favore gli interessi della rendita sino al termine indicato dall'art. 17 (condizioni polizza); chiedendo cioè all'erede diritto all'assicurazione il rimborso del pro-rata del coupon in corso, sino a tale data. Gli assicurati, pro bono pacis hanno aderito, ma hanno sempre protestato e continuano a protestare (all. 3 a 6) sostenendo che, a tenore delle condizioni di polizza, l'Istituto non possa avere diritto agli interessi che sino alla data della morte dell'assicurato.

Date le considerazioni su esposte, secondo l'Ufficio VI, l'assicurazione mista-prestite non essendo assicurazione di una somma, ma di un titolo, sembra che, effettivamente, al momento del decesso, l'erede che diritto acquisti il diritto ad avere il titolo con tutti gli accessori, cioè compreso il coupon, senza che l'eventuale ritardo della liquidazione, a qualsiasi causa dovuto, possa eagio.

uargli il danno della perdita di esso.

Di fronte a tale diritto del beneficia-
rio dovrebbe stare l'obbligo, da parte dell' Istit.
suo, di corrispondere il titolo al beneficiario
col godimento dalle suddette date.

Il Direttore Generale dichiara di essere
propenso ad una soluzione della questione
favorevole agli assicurati; ma rendendosi
conto della importanza di essa, crede op-
portuno chiedere in proposito l'arrivo del
Comitato Permanente.

Il Comitato,

udite le comunicazioni del Diretto-
re Generale,

dopo opportuna discussione,
non crede che l'obbligo per l'Istituto
di consegnare agli assicurati ed ai benefi-
ciarii delle polisse un titolo piuttosto che
una somma di danaro, porta la conseguen-
za di dover dare una diversa applicazio-
ne all'articolo 17 delle condizioni generali di po-
lizza, il quale è identico nelle polisse ordi-
narie e nelle polisse - prestito, ed ha in en-
trambe la stessa finalità cautelativa: che



1° Istituto cioè, prima di pagare, possa accertare con la documentazione il diritto del beneficiario o dell'assicurato. Così il titolo come la somma di denaro producono interesse, e il Comitato non vede perché in un caso la decorrenza dell'interesse debba essere diversa che nell'altro.

Il Comitato crede però opportuno raccomandare che in ogni caso la Direzione Generale sia sollecitata nella richiesta e nell'esame dei documenti necessari per la liquidazione delle polisse in scadenza e per quella dei sinistri.

4. Cancellazione di ipoteca.

Riferendosi alla relazione già esaminata dal Comitato Permanente il 20 marzo 1920, relativa alla effettuata vendita, da parte della Cooperativa Minerva al Banco di Roma, di mq. 660, 05 di terreno, diviso in 16 lotti, e gravato di ipoteca a favore dell'Istituto; ed alla facolta già consentita dallo Istituto al Banco di Roma di versargli il prezzo unitario di L. 25 per ogni mq. di terreno che fosse rivenduto a terzi, e di cancellare le ipoteche

11)

gravanti i lotti n. 41 e 42, che il Banco stava per alienare - il Direttore Generale informa che il Banco stesso è ora in procinto di vendere un terzo lotto, segnato col N. 43, della superficie di mq. 819,89, ed ha quindi chiesto il consenso dello Istituto per la radiazione delle relative ipoteche, dichiarando che, all'atto della stipulazione sarà versata all'Istituto la somma dovutagli in ragione di L. 29 per ogni mq. di terreno da vendersi.

Il Comitato

udite le comunicazioni del Direttore Generale,

Considerando che trattasi di dare esecuzione ad un contratto già stipulato dall'Istituto col Banco di Roma il 28 giugno 1919,

delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione lo accoglimento della richiesta del Banco di Roma.

5. Assunzione in servizio di tre Segretarii in esperimento.

Udite le comunicazioni del Direttore

Generale,

il Comitato delibera di proporre al consiglio di amministrazione la ratifica dei provvedimenti coi quali sono stati assunti in servizio in qualità di segretari in esperimento, con lo stipendio iniziale di £ 4000 stabilito dal Regolamento interno, oltre la indennità di caro-viveri, i signori:

- 1.° D. Eclesio Volpe Pinonapoli, d'anni 22, laureato in matematica, ed ex combattente;
 - 2.°) D. Rag. Nemesio Virgilio; d'anni 22, laureato in scienze economiche e commerciali ed ex combattente;
 - 3.° D. Rag. Raimondo Catena d'anni 29, anch'egli laureato in scienze economiche e commerciali ed ex combattente;
- con deroga, per i primi due, alla norma regolamentare per quanto si riferisce al limite minimo di età prescritto per la assunzione degli impiegati dello Istituto.

6. Assunzione in servizio di uno Ispettore contabile.

Udite le comunicazioni del Direttore Generale sulla domanda del signor Judrea

Michelangeli per essere assunto in servizio presso l'Istituto in qualità di *Spettore contabile*;

Considerato che il signor Michelangeli è diplomato in ragioneria, ed ha superato tutti gli esami dei tre corsi del R. Istituto Superiore di studi commerciali, e che il Ragioniere Capo car. Roncaglia, che lo conosce personalmente lo ritiene elemento utile per le operazioni contabili;

Considerato che il Michelangeli, essendo nato nel 1886, ha superato il limite di età di 30 anni stabilito nell'art. 3 del Regolamento interno per la assunzione del personale dello Istituto.

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio di amministrazione che il rag. Michelangeli sia assunto in servizio come *Spettore contabile*, derogandosi alla citata prescrizione del Regolamento interno.

7. Autorizzazione di lavoro straordinario.

Udite le comunicazioni del Direttore Generale,



Considerato che presso l'Ufficio VI, a causa delle licenze annuali e delle proroghe di congedo concesse per ragioni di salute, si è accumulata nel reparto Segreteria e 2^o Socolo una forte quantità di corrispondenza da distribuire ai vari reparti, ed un gran numero di pratiche definite da mandarsi in archivio;

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che, giusta la richiesta fatta dal predetto Ufficio, esso sia autorizzato a far eseguire lavoro straordinario per due ore al giorno, e per quattro ore al sabato, a dieci signorine, per la durata di venti giorni, con la spesa complessiva di L. 640.

8. Proposta di gratificazione straordinaria al signor G. B. Parodi, già incaricato della reggenza dell'Ufficio Riassicurazione danni.

Il Direttore Generale comunicò un pro-memoria nel quale il Vice Direttore Generale propone che sia corrisposta una gratificazione straordinaria al signor G. B. Parodi, il quale fu già incaricato nel 1919 di reg-

gore l'Ufficio Riassicuratore danni, e nei
 primi mesi del corrente anno ha prestato
 ancora opera saltuaria di consulenza, fa-
 cendo alcune gite a Roma da Genova, sua
 nuova residenza e sede dei suoi affari. Il
 Vice Direttore Generale avverte che al signor
 Farodi erano stati dati affidamenti per
 un congruo compenso anche dal Consiglie-
 ro Delegato On. Beneduce.

Il Comitato, udite le comunicazioni
 del Direttore Generale, autorizza la com-
 persione al signor G. B. Farodi di una
 gratificazione straordinaria di L. 3000.

9. Ratifica di compenso per lavoro stra-
 ordinario.

Il Direttore Generale, ricordando che
 il Consiglio di Amministrazione, in adunan-
 za del 26 febbraio u.s. autorizzava la compi-
 zione a domicilio delle schede relative ai
 contratti di assicurazione connessi con la
 sottoscrizione del sesto prestito nazionale,
 riferisce che i signori Cresci e Stella, dell'Uf-
 ficio VI, per quanto non abbiano inequivoca-



materialmente tale lavoro, hanno tuttavia ricevuto dal mese di aprile in poi, ogni mese un compenso per la revisione del lavoro fatto da altri impiegati. Ora, non essendo stato compenso in relazione a quanto è stato deliberato dal Consiglio, il capo del Personale chiede che il Comitato Permanente ratifichi i pagamenti fatti ai predetti signori, dall'aprile al luglio ed autorizzi la concessione di un cruciale compenso per il lavoro di revisione eseguito nel mese di agosto u.s.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Direttore Generale, ratifica il pagamento della somma complessiva di $\text{L. } 792.40$ al signor Cresci e di $\text{L. } 796.80$ al signor Mella, considerando fatto a titolo di gratificazione speciale per il lavoro da essi eseguito dall'aprile all'agosto scorso.

10. Richiesta di rimborso di spese di viaggio sostenute da alcuni impiegati durante lo sciopero delle tramvie vicinali.

Il Direttore Generale riferisce che, per

mancausa di alloggio in Roma, gli impiegati Deuti Luigi, De Rosa Francesco e D'Agostini Vittorio, abitano rispettivamente a Frascati, ai Cestati Spinti fuori di porta S. Giovanni, ed a Grottaferrata, e ruggono giornalmente a Roma a mezzo delle tranvie vicinali. Durante i 49 giorni di sciopero di dette tranvie, essi, per non mancare al loro dovere di ufficio, dovettero usare d'altri mezzi di trasporto, e sostenere in conseguenza una spesa non lieve che il Detti e il D'Agostini si aggira sulle L. 300 per ciascuno, e per il De Rosa sulle 205 lire. Essi fanno ora istanza per avere il rimborso di dette spese, che ammontano complessivamente a L. 805.

Il Comitato, in considerazione del disagio incontrato dai detti impiegati in occasione dello sciopero ferroviario, consente il pagamento di un sussidio a loro favore, nelle cifre indicate, ma non il rimborso di spese che non sembra giustificato.

11. Liquidazione anticipata dei contratti a termine fisso sinistrati e di polizze

ze ridotte. Determinazione del valore di riscatto in funzione del valore di riduzione.

In considerazione dello elevato saggio di rendimento raggiunto dagli investimenti patrimoniali, il Direttore Generale, allo scopo di assicurare per quanto è possibile la conservazione del portafoglio, o almeno di evitare una perdita in caso di liquidazione anticipata dei contratti a termine fissa sinistrati e delle polizze ridotte e in caso di riscatto, quando questo debba essere calcolato in funzione del valore di riduzione, chiede al Comitato Permanente di voler proporre al Consiglio di Amministrazione il saggio di sconto da adottarsi nei casi predetti, sempre quando l'Istituto non sia vincolato da esplicite e precise condizioni contrattuali.

Il Comitato, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione del saggio del 6.50%.

12. Affitto di locali per l'Istituto.

Il Direttore Generale comunica che,

in relazione alla necessita d'uonri locali
 già ripetutamente fatta presente al Comitato
 to per sistemarvi alcuni degli Uffici del
 Istituto che non trovano più capienza
 nella sede di Via del Tritone - Via Stamparia
 egli diede opera assidua alla ricerca d'un
 fabbricato che rispondesse agli immediati
 bisogni dell'Istituto, ricorrendo, per tale bi-
 sogno, all'opera di intermediari, data la
 grande difficoltà del momento e la scarsità
 di stabili che siano subito disponibili
 in tutto o in parte.

Tra i fabbricati proposti eravi un
 vilino in Piazza Cola di Rienzo, tutto di-
 sporabile e costituito da 40 locali formanti
 il semisottoterraneo, il piano terreno, due
 piani alti e le soffitte, oltre il giardino.
 Se ne chiedeva dal proprietario il prezzo
 di L. 1.400.000. Fatto stimare dal consulente
 tecnico dell'Istituto, il valore venale è stato
 fissato in L. 1.000.000. Data la grande dif-
 ferenza, l'Istituto rinunciò ad aprire
 trattative di acquisto; ma essendo rimasti
 infruttuosi i tentativi fatti per avere quanto
 occorreva per i bisogni dell'Istituto, si ric-

torno al villino di Piazza Cola di Rienzo,
però non più col proposito di farne acquisto ma
bensi di prenderlo in affitto.

I primi apprucci non ebbero esito, ma
in seguito, dopo la dichiarazione che l'Istituto
avrebbe potuto limitare la propria richiesta
ai locali del piano terreno e del primo
piano e del semi sotterraneo, il proprietario
sig. Paolo Bianco, al quale sarebbe rimasto
tutto il piano 2° e le soffitte, accondiscese a
trattare l'affittanza.

Gli accordi che si sarebbero presi, sempre
subordinatamente all'approvazione del Co-
mitato, risultano dalla lettera 16 settembre
dello stesso sig. Bianco, e cioè: pigione annuo
L. 40.000; decorrenza della locazione 1° ottobre
1930; durata anni otto.

Nel contratto verrebbe inserita la clau-
sola del permesso del subaffitto, e l'obbligo nel
proprietario di manutenzione a tutto suo carico
il portiere.

La pigione non è esorbitante, e il
tecnico ne ha riconosciuta egua la misura,
date le attuali esigenze. Anche sulla durata
della locazione l'Istituto non ha potuto che



facoltà limitare ad anni 8 in quanto che il proprietario intendeva di stabilire una durata molto maggiore data l'importanza dell'affitto.

Si tratta in complesso di 25 terreni locali che permetteranno all'Istituto di collocare in gli uffici che più hanno bisogno di spazio per funzionare, e una buona parte degli archivi; quindi il Direttore Generale propone l'affittanza in parola sulle basi principali sopra enunciate, salva la stipularione del contratto di locazione nel quale saranno introdotti i patti e le condizioni correnti comunemente in materia, e specialmente la clausola della facoltà nello Istituto di subaffittare i locali se, prima del termine dell'affitto, venisse a cessare, per qualunque causa, il bisogno.

Egli chiede poi al Comitato d'essere autorizzato a provvedere al pagamento del diritto di mediazione che potrà spettare, secondo le consuetudini, al signor Trifoni, per mezzo del quale si poterono aprire col proprietario le trattative per l'affitto.

Il Comitato appura, salva la



ratifica del Consiglio d'Amministrazione, autorizzando il Direttore Generale alla stipulazione dei contratti di affitto, ed al pagamento dell'usuale diritto di mediazione al signor Giuffrè.

13. Ferrovia Massa Lombarda - Imola - Castel del Rio - acquisto di annualità.

Il Direttore Generale ricorda come, in seguito ad autorizzazione del Comitato permanentemente, l'Istituto Nazionale con atto 17 marzo 1917 si rese cessionario verso la Società Italiana Ferroviaria Anonima Costruzione ed Esercizio (Sifaec) delle 98 annualità governative di L. 86.665.35 circa, afferenti la costruzione del 1° tronco Imola - Ferrara - Castel del Rio - Massa Lombarda - Imola - Castel del Rio.

In base a convenzione suppletiva stipulata il 29 luglio 1920 fra i delegati dei Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro in rappresentanza dello Stato, e il rappresentante della Società ferroviaria, è stato concesso alla Società medesima un maggior sussidio di L. 2328 per anni cinquanta e per ciascuna delle chilometri 17 + 96 del primo tronco

53

d' linea sopra indicate, a causa del maggiore costo verificatosi nella sua costruzione, e ciò con decorrenza dalla data di apertura all'esercizio del treno stesso, e cioè dal 13 novembre 1916.

Tale convenzione suppletiva è stata approvata con R. Decreto 8 agosto 1920 N. 1311 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il giorno 8 settembre corrente.

Ora la Società domanda che l'Istituto provveda all'acquisto del detto supple-
mento di annuità, e siccome tale domanda è in armonia con la deliberazione di massima presa dal Comitato in adunanza del 25 agosto 1920, il Direttore Generale propone che la domanda stessa sia accolta, e l'Istituto provveda, nei modi di regola, e in conformità alle risultanze degli atti, all'acquisto dell'annuità suppletiva di L. 41.827.17 per anni 47, poiché le tre annuità suppletive già scadute il 13 novembre 1917, 1918 e 1919 saranno riscosse direttamente dalla Società costruttrice.

L'operazione di acquisto sarà fatta, bene inteso, non al tasso del 5.25% stabilito

per l'acquisto dell'annuità principale, ma al tasso del 6% giusta la deliberazione presa dal Comitato.

Il Comitato approva.

14. Proposta di aumento sui diritti di polizza, atti di variazione e quietanze.

Il Direttore Generale riferisce che in considerazione dell'enorme aumento di tutte le spese per stampati e cancelleria, delle spese generali d'amministrazione, nonché degli elevati costi delle visite mediche, si è ravvisata la necessità di aumentare convenientemente i diritti per emissioni delle polizze e degli allegati di variazione, nonché di stabilire un tasso fisso di quietanza.

Tali provvedimenti sono già, del resto, adottati da tempo dalle principali Compagnie sia Nazionali che Estere.

Egli propone pertanto:

a) che sia stabilito come minimo per i diritti di polizza £ 25. e come massimo £ 100., quando si tratti di operazioni che richiedano la visita medica. Negli altri casi

il minimo sarebbe di £10, e il massimo di £90.-;

Le Generali praticano le seguenti condizioni, sotto il titolo: "Diritti di cancelleria e posta": per le assicurazioni in caso di morte, morte e dotali (85) il 2% del capitale assicurato col minimo di £30 ed il massimo di £100. Per le assicurazioni in caso di vita, 2% del capitale assicurato col minimo di £10, ed il massimo di £50.-

b) che per l'allegato relativo al rischio d'invalidità si faccia pagare un diritto fisso di £20.-

Presso le Generali tale diritto è di £29.

c) che per tutti gli altri allegati si applichi un diritto fisso di 0.50 per mille del capitale assicurato, con un minimo di £5, ed un massimo di £20.-

Le Generali applicano un diritto fisso su tutte le variazioni di qualsiasi genere (escluso quelle relative a prestiti ed a riassicurazioni) da effettuarsi in appoggio nella misura di £0.40 (prima era di 0.25) per ogni mille lire di somma assicurata, ferme il minimo di £4 ed il massimo di

§ 20;

d) che i diritti di quietanza restino fissati nella misura costante di L. 1000.

Inoltre le Generali tale diritto è di L. 2.

I provvedimenti di cui sopra fruttano,rebbero all'Istituto un provento annuo netto di L. 1.500.000, di cui proponesi che un 33% fosse devoluto agli Istituti Generali; un altro 33% a favore del fondo del personale della Direzione Generale, e la rimanenza all'Istituto.

Il Comitato delibera di presentare la proposta al Consiglio di Amministrazione con parere favorevole, perché, in caso di approvazione, autorizzi il Direttore Generale a dare esecuzione agli indicati provvedimenti previo accordo, se sia necessario, col Ministero della Industria e del Commercio.

15. Collettiva "Impiegati dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni". Interesse di frazionamento su le annualità di premio.

Il Direttore Generale comunica la seguente memoria dell'Ufficio Stuariale:

Presumo che il Regolamento Tubero
 approvato con deliberazioni consigliari il
 4 aprile e 18 maggio 1918 stabiliva che per i
 contratti di assicurazione a favore degli in-
 spiegati dell' Istituto, presentati dall' artico-
 lo della Legge 4 aprile 1912, Art. 30 si dove-
 vano applicare i premi di tariffa normale
 con riduzione dell' 1% senza alcun aggravio
di interesse di frazionamento;

presumo che con deliberazione dell' Ill.^{le}
 Consiglio d'Amministrazione in data 22-
 10-1919 veniva stabilito che, a partire dal
 1° Gennaio 1919, dovevano essere applica-
 ti, per i predetti contratti, i premi puri
 calcolati in base alla Tarola M e al sag-
 gio d'interesse 4.50% e che per consequen-
 za veniva effettuata la trasformazione
 delle basi di calcolo sui contratti in vigore
 al 1° gennaio 1919 in modo che per i premi
 a scadere da quella data in poi le disponi-
 bilità annue ed uniche dovessero essere
 impiegate al saggio del 4 1/2% e senza alcun
 caricamento per spese di gestione;

presumo che i premi sono corrisposti in rate
 mensili anticipate e che la predetta debite,



razione non conferma che in seguito alla applicazione dei premi puri calcolati in base alla tariffa M. 4 1/2% debba continuarsi a non tener conto in alcun modo degli interessi di frazionamento, e che nelle calcolazioni finora eseguite non ne viene tenuto conto; si domanda al Comitato Permanente di voler stabilire in proposito se debba continuarsi a non tenere conto degli interessi di frazionamento, oppure se si debba nella determinazione dei premi, applicare l'annualità frazionata in rate mensili anticipate anziché quella annuale anticipata.

Allo scopo di rendere apprezzabile la differenza risultante dalla applicazione dei due diversi procedimenti, si indicano qui appresso i dati relativi a premi puri calcolati coi due sistemi diversi per assicurazioni miste con scadenza al 55° e al 65° anno di età:

Età	Durata	$\overset{(1)}{A} \times \bar{u}^{\overline{n}}$	$\overset{(2)}{A} \times \bar{u}^{\overline{n}}$	$\overset{(3)}{ }$
		$a^{\overline{(1)}}$ $\times \bar{u}^{\overline{n}}$	$a \times \bar{u}^{\overline{n}}$	(2)
20	45	13.450	13.130	1.0246
29	40	15.741	15.361	1.0247
30	39	18.975	18.509	1.0252
37	30	23.691	23.092	1.0259
40	29	30.565	29.763	1.0269
49	20	40.943	39.818	1.0283

20	35	17.449	17.046	1.0238
25	30	21.451	20.969	1.0260
30	25	27.466	26.796	1.0263
35	20	37.002	36.108	1.0248
40	15	53.391	52.071	1.0254

Nella colonna (1) sono indicati i premi per mille ottenuti applicando l'annualità frazionata in rate mensili; nella colonna (2) sono indicati i premi ottenuti applicando l'annualità anticipata non frazionata; nella colonna (3) sono indicati i rapporti fra i premi puri che si ottengono con i due diversi procedimenti. Da tali rapporti si nota che con l'applicazione del procedimento sequito (adizione della annualità anticipata non frazionata nella determinazione del premio) si attribuisce a ciascun impiegato un capitale che supera quello cui avrebbe diritto di una quantità che si aggira intorno al 25/100.

Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Direttore Generale, deliberando che si continui a non tenere conto degli interessi di frangimento.

16. Trattati di riassicurazione.

Udita la relazione del Direttore Generale, il Comitato approva i seguenti trattati di riassicurazione:

a) con la "Slavia" Banca mutua di riassicurazioni, di Praga clausole principali:

1. La "Slavia" cede allo Istituto la totalità dei suoi eccedenti o eventualmente una quota parte di essi, da fissare in seguito, non inferiore in ogni caso al 75% fino alla concorrenza di £ 4.500.000 per rischi su velieri, e £ 3.000.000 per tutti gli altri.
2. Le cessioni vengono fatte alle condizioni e premi lordi originali.
3. L'Istituto ricorre alla "Slavia"
 - 1.°) le provvigioni nella misura del 27.50% sui premi per gli affari merci, e del 17.50% su quelli per gli affari capi.
 - 2.°) la partecipazione agli utili in ragione del 10%.

b) col "Banco de Seguros" di Montevideo.
clausole principali:

1. Il "Banco de Seguros" cede allo Istituto il 30% di tutti i suoi rischi pari al triplo

del suo premio di consecrazione;

2.) Le Cessioni vengono fatte ai premi netti originali, ossia ai premi originali lordi sotto deduzione degli scouti e senesie, da non eccedere complessivamente il 17%.

3.) L'Istituto riconosce al Banco de Seguros una commissione del 15% su gli affari marittimi, e del 17% su gli affari fluviali; e si obbliga a corrispondere al cedente sugli utili di fine d'anno una partecipazione del 10%.

Il trattato decorre dal 1° gennaio 1920.

c) con lo "Istituto Italo-Argentino di assicurazioni generali" con sede a Buenos Aires.

1. Trattato di riassicurazione. Su tutte indistintamente le assicurazioni incendi, sotto scritto direttamente dall'Istituto Italo-Argentino di Assicurazioni Generali nella Repubblica Argentina:

a) Una quota fissa del 20% per i rischi il cui importo singolo è inferiore al premio di consecrazione dell'Istituto Italo-Argentino.

b) Tutto l'intero ecceduto fino a concorrenza di 30 volte la somma consecrata



dall'Istituto Stalo-Argentino per proprio conto.

c) Una percentuale minima del 20% della somma totale assicurata qualora la somma formante l'eccedente fosse inferiore a quella conservata per proprio conto dall'Istituto Stalo-Argentino.

2. Appendice al trattato suddetto: Su tutte indistintamente le assicurazioni incendi sotto scritte direttamente dall'Istituto Stalo-Argentino nei territori stranieri, esclusa la Repubblica Argentina:

a) Una quota fissa del 20% quando la somma assicurata non supera il premio dell'Istituto Stalo-Argentino.

b) Tutto l'eccedente fino a concorrenza di 10 premi.

c) Una partecipazione minima del 20% della somma totale assicurata qualora la somma dell'eccedente fosse inferiore a quella conservata per proprio conto dall'Istituto Stalo-Argentino.

Il tutto alla commissione unica del 30% più una sovraprovvigione del 2% sui sinistri non oltrepassino il 45% dei premi netti,

Del 4% se i sinistri non oltrepassano il 40% dei premi netti
 " 6% " " " " " 35% " " "
 " 8% " " " " " 30% " " "

3- Trattato di retrocessione incendi. Su tutti
 indistintamente; trattati di Riassicurazione
 e di retrocessione che l'Istituto Stato-Argentino
 stipulerà nel mondo intero, sarà riserva-
 rato all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
 una partecipazione fissa del 75% (settanta per
 cento)

Da questo impegno sono però stati esclusi
 quei trattati di riassicurazione o di retrocessio-
 ne che l'Istituto Stato-Argentino stipulerà
 coll'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Commissione del 31% più scala del
 1% se i sinistri non oltrepassano il 86% dei premi netti
 2% " " " " " 80% " " "
 3% " " " " " 74% " " "

Il largo concorso riassicurativo che l'Istituto
 Nazionale delle Assicurazioni concede all'Isti-
 tuto Stato Argentino è in diretta affinità
 ai legami morali ed economici che uniscono
 i due Istituti, e anche in rapporto alla po-
 pularità del quadro di retrocessione "Eccedente
 Estero" che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni



intende di costituire col 1° Gennaio 1921.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accettando tutto l'cedente dell'Istituto Italo-Argentino fino a concorrenza di 30 milioni, si promette di non stipulare trattati di riassicurazione con compagnie operanti direttamente nella Repubblica Argentina.

Questa restrizione imposta al lavoro riassicurativo dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha evidentemente lo scopo di favorire l'opera morale e materiale sia di assicurazione diretta che di riassicurazione nel nostro Istituto nella Repubblica Argentina, e se l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni intendesse sottrarsi a questo impegno si determinerebbe involontariamente una concorrenza e non sarebbe possibile fare funzionare i due Istituti medesimi.

In relazione all'impegno di cui sopra, è stata pure studiata l'eventualità, da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, di irrocare l'esclusione dei rischi argentini in quei trattati così detti "Mondo intero" che gli venissero proposti da compagnie operanti direttamente in tutto il mondo, quindi anche nella


Repubblica Argentina. In questo caso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni proporra alla sua Cedente di cedere, mediante apposita appendice al trattato, direttamente all'Istituto Italo Argentino, i rischi situati nella Repubblica Argentina.

Una tavola dei premi sara allegata al trattato di Riassicurazione da stipularsi coll'Istituto Italo Argentino.

Tutti i rischi provenienti dai trattati di Riassicurazioni o di retrocessioni che l'Istituto Italo Argentino passera all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in ragione del 70% saranno da questo retrocessi "per quota" in Italia senza invio di bordereaux in una proporzione e a condizioni che verranno a suo tempo fissate -

Dopo di cio il Presidente toglier la seduta.

Il Presidente



Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario

